



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

115ª Seduta pubblica – Martedì 14 novembre 2023

Deliberazione n. 118

OGGETTO: *MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE FINCO RELATIVA A “REVOCA DELLA TESSERA SANITARIA AI DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE E RILASCIO DI UNA TESSERA SANITARIA “DEPOTENZIATA”: LA GIUNTA INTERVENGA PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE E NAZIONALI”.*  
(Mozione n. 417)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

#### PREMESSO CHE:

- l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce la “tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;
- tale disposizione costituzionale è attuata mediante l'attività del Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità;
- la Tessera Sanitaria è lo strumento indispensabile, riconosciuto in Italia e in area UE, per accedere al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- la Commissione europea è in procinto di firmare un accordo con i ministeri, concernente la revoca della Tessera Sanitaria ordinaria dei dipendenti e degli ex dipendenti collocati in quiescenza delle Istituzioni europee e il conseguente rilascio di una Tessera sanitaria “asteriscata” o “depotenziata” che non permette ai possessori di avere una copertura totale delle prestazioni sanitarie;
- la nuova Tessera Sanitaria depotenziata sarebbe valida solo in Italia e non nell'area UE, a differenza della TS standard che è una valida European Health Insurance Card (o TEAM, “Tessera Europea Assicurazione Malattia”);

#### TENUTO CONTO CHE:

- per i dipendenti delle Istituzioni europee è prevista una copertura sanitaria parziale, di natura puramente assicurativa, denominata Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS), stabilita: dall'articolo 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea di cui al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'Energia Atomica (2012/C 327/01), dall'articolo 72 dello Statuto dei funzionari (Regolamento n. 31 C.E.E., n. 11 C.E.E.A.) e dall'articolo 22 della Regolamentazione Comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea;

- JSIS è una mera copertura assicurativa finanziaria, a rimborso e copertura parziale, penalizzante in particolare nei casi di patologie costose e di lunga durata, limitata da massimali bassi;
- essa è di pura natura economica, il cui premio è in parte trattenuto dal salario del dipendente e in parte finanziato dal datore di lavoro;
- tale copertura assicurativa (così come accade per le aziende che dispongono per i propri dipendenti interventi simili) ha natura integrativa ed è un sistema complementare e sussidiario rispetto al SSN. Ciò si evince anche dal fatto che l'affiliato JSIS deve chiedere il rimborso prioritario ad altra eventuale assicurazione, prima di adire al JSIS;
- la copertura prevista dal SSN e quella della polizza JSIS hanno diversa natura giuridica e non sono in alcun modo sovrapponibili;
- JSIS non offre prestazioni di natura sanitaria o medica ma solo rimborsi finanziari assicurativi parziali. JSIS è in sostanza equiparabile ad una mera assicurazione;
- il SSN invece è costituito dal complesso di funzioni, strutture e servizi destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica della popolazione. Esso assicura prevenzione, tracciabilità, fascicolo digitale con anamnesi, esami, interventi, vaccinazioni, emergenze, trattamenti di invalidità, patologie gravi e croniche, operazioni chirurgiche, esenzioni, a tutela della salute del singolo e della collettività;
- il SSN è anche coordinato con le attività e gli interventi di tutti gli organi, istituzioni, autorità etc., che operano nel campo della salute degli individui e della collettività;

#### CONSIDERATO CHE:

- le previsioni comunitarie, seppur applicabili al nostro ordinamento, non possono prevalere né ledere i diritti fondamentali previsti nella Costituzione quale quello posto a tutela della salute di cui all'articolo 32;
- essere dipendenti o ex dipendenti in quiescenza delle Istituzioni europee non può essere un requisito dequalificante così da pregiudicare l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale e il diritto alla salute, al pari di ogni altro residente nel territorio italiano;
- a maggior ragione, i dipendenti e gli ex dipendenti collocati in quiescenza partecipano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale attraverso la regolare contribuzione indiretta, al pari di qualsiasi cittadino italiano;
- la fascia di età dei pensionati sarebbe la categoria maggiormente discriminata, rispetto ai dipendenti in attività, per le cure più frequenti e per la perdita, molto spesso, delle altre coperture assicurative (es. infortuni) al momento della pensione;
- il sistema costituzionale può trasferire la gestione della tutela della salute dei propri cittadini a soggetti internazionali ma permane l'implicito dovere di vigilanza da parte del SSN che dovrà intervenire allorquando i suoi cittadini non risultino tutelati dalle suddette istituzioni come lo sarebbero nel sistema italiano, che tra l'altro assicura la tutela anche ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia;
- la prevaricazione del JSIS su SSN rischia di creare inopportune differenze fra cittadini dell'UE, creando un paradosso: a fronte di una tutela della salute garantita in Italia ai cittadini italiani, ai cittadini europei residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari, a chiunque in sostanza ne abbia diritto nel quadro di un impianto costituzionale che non discrimina con riferimento ad un diritto che qualifica come fondamentale, avremmo viceversa alcuni cittadini, italiani ed europei residenti in Italia, esclusi in tutto o in parte da tale tutela costituzionale e questo in quanto dipendenti o pensionati della Commissione e di altre istituzioni UE;

tutto ciò premesso, il Consiglio regionale

### **IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE**

ad attivarsi presso le Istituzioni europee e presso le Istituzioni nazionali affinché:

- venga definitivamente fermato l'iter di approvazione dell'accordo concernente la revoca della Tessera Sanitaria (o la sostituzione con una tessera depotenziata asteriscata) ai dipendenti e agli ex dipendenti delle istituzioni europee, al fine di garantire il diritto costituzionale previsto dall'articolo 32, a tutela della salute;
- siano immediatamente coinvolti, nelle fasi di interlocuzione fra le Istituzioni europee e Istituzioni italiane, le rappresentanze dei cittadini dipendenti ed ex dipendenti delle suddette istituzioni;
- venga sancita ed approvata un'intesa tra Istituzioni europee e Istituzioni italiane al fine di tutelare il diritto costituzionale alla salute assicurando una copertura sanitaria completa (i.e. tessera sanitaria SSN) per i dipendenti e agli ex dipendenti delle istituzioni europee residenti in Italia, al pari di qualsiasi altro cittadino.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 44

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti